

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione Hope and Progress

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata: Associazione Hope and Progress qui di seguito detta " Associazione ". L' Associazione Hope and Progress a.p.s. si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L' Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L' Associazione ha sede nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

L' Associazione è apartitica e si uniforma ai principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione perseguirà le proprie finalità senza scopo di lucro, secondo i principi della democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha in particolare il fine di essere luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa specialmente tra donne per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza contro le donne e le/i minorenni, intesa come ogni atto, condotta o forma di discriminazione, che leda la dignità, la libertà e l'integrità, cagioni la morte o un danno o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

L' Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D Lgs n. 117/2017 lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1. commi 1 e 2. della legge 8 novembre 2000, n. 328. E successive modificazioni, e interventi. servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992. n. 104. e alla legge 22 giugno 2016. n. 112, e successive modificazioni. L' Associazione istituisce luoghi fisici di solidarietà, sostegno e assistenza a favore delle donne e dei/lle minori, vittime della violenza maschile, in disagio sociale e in difficoltà, prioritariamente attraverso la gestione di centri antiviolenza e case rifugio centri di accoglienza e solidarietà curando il loro percorso di uscita dalla violenza e da ogni difficoltà e disagio sociale, promuovendone l'apertura e la gestione di tali centri in tutto il territorio nazionale. Offre ospitalità e accoglienza nelle proprie strutture alle donne e loro figli/ie minorenni garantendo assistenza multilivello Psicologica, Legale, Assistenziale, Logistica e Tecnologica, in particolare a quelle donne vittima di violenza che hanno già sporto denuncia/querela presso le Autorità Competenti e dove è ipotizzabile

l'attivazione della procedura Codice Rosso, poiché la procedura stessa non viene attivata contestualmente alla denuncia/querela. L'Associazione promuove i diritti dei bambini e delle bambine, intesi come tutte e tutti le/i minori di anni 18, sostenendo la loro crescita sana ed equilibrata libera da ogni forma di violenza e garantendo ai/alle minorenni vittime di violenza diretta e assistita, nonché agli orfani/e di femminicidio interventi specializzati che ne promuovano il riconoscimento come soggetti di diritti e libertà.

b) educazione, istruzione e formazione professionale. ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. e successive modificazioni. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione considera la discriminazione, l'emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle donne come fenomeni sociali diffusi. Accanto al lavoro sul campo nei Centri Antiviolenza, l'Associazione si dedica alla formazione su tali temi e sulla violenza maschile nei confronti delle donne in quanto negazione dei loro diritti umani, con la finalità di raggiungere il più gran numero di settori e professionalità coinvolgendo il personale di numerosi Enti Locali, di istituzioni pubbliche e private.

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale. Inclusive attività, anche editoriali anche online di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione promuove altresì la ricerca, lo studio e l'elaborazione del fenomeno criminale della violenza di genere contro le donne sulla base dell'esperienza dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza delle donne in quanto spazi e luoghi di promozione e libertà delle donne, La diffusione di tali saperi potrà avvenire con la promozione di convegni, seminari, incontri e iniziative specifiche, corsi e formazioni a livello interno, nazionale e internazionale.

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà. L'Associazione ritiene che l'educazione al rispetto di sé e la cura delle relazioni tra uomo e donna alla pari costituiscano le basi sicure per la formazione di nuove generazioni, pronte a costruire una società che promuove una cultura di genere non-sessista e paritaria e per questo si impegna a lavorare con le adolescenti e gli adolescenti con l'obiettivo di favorirne la crescita e prevenire la violenza di genere contro le donne che si alimenta anche a causa degli stereotipi e pregiudizi sessisti diffusi.

e) cooperazione allo sviluppo. ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. L'Associazione si impegna di integrare la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul: di svolgere la propria attività anche all'estero ed in particolare nei paesi terzi, usufruendo anche dei contributi che vengono erogati dal Ministero degli Esteri, Settore Cooperazione internazionale, da enti pubblici e privati, dall'Unione Europea e da qualsiasi ente nazionale ed internazionale che promuova finalità coerenti con il presente statuto; di promuovere altresì la formazione e lo scambio di buone prassi tra i paesi al fine di combattere e perseguire tutte le forme di violenza nei confronti delle donne.

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro. L'Associazione considerata la discriminazione economica che le donne in generale subiscono e la violenza economica di cui sono vittime spesso dentro la famiglia, attiva a sostegno delle stesse percorsi personali e collettivi di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio economico in cui si trovano, promuovendo progetti/attività finalizzati all'empowerment delle donne anche attraverso percorsi di orientamento/bilancio di competenze, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro volti ad offrire l'opportunità di migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla violenza attraverso una serie di attività mirate a favorire la elaborazione e la realizzazione di percorsi per la conquista/ri-conquista della piena autonomia anche attraverso la formazione e il lavoro. L'Associazione affianca le donne nella costruzione di nuovi percorsi di artigianato e imprenditoria femminile.

g) Centro sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture dei 22 aprile 2008. e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione promuove altresì il consolidamento dell'autonomia delle donne sopravvissute a violenza di genere attraverso l'accoglienza residenziale in semi-autonomia, in unità immobiliari a disposizione, al fine di sostenerle nel raggiungere la piena autonomia lavorativa, psicologica e sociale.

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'Associazione si impegna in specifiche forme di accoglienza dedicate alle donne coinvolte nella tratta di esseri umani e donne in fuga dai loro paesi di origine in quanto vittime di persecuzione per motivi di genere. Sostiene le donne migranti nel loro percorso di ricostruzione di un'identità psicofisica e nel superare gli

ostacoli che incontrano sul territorio in ambito sociale, lavorativo sanitario, burocratico, genitoriale. L'Associazione promuove azioni di sensibilizzazione e formazione delle autorità su tali temi.

i) promozione e progetti della cultura, della legalità, della sicurezza e del decoro urbano, della pace tra i popoli, della non violenza e alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'Associazione intende contribuire a modificare modelli culturali e sociali di comportamento di uomini e donne, per contrastare pregiudizi, stereotipi, consuetudini e preconcetti basati sull'idea dell'inferiorità delle donne o su ruoli stereotipati per uomini e donne che legittimano o alimentano la violenza contro le donne.

L'Associazione svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie. A tal fine l'Associazione si impegna in ogni ambito a promuovere la consapevolezza e il rispetto del diritto delle donne ad essere libere dalla violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata, libere da ogni forma di discriminazione e ad essere valutate e educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e da pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità e subordinazione. L'Associazione promuove altresì i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compreso il diritto alla salute sessuale e riproduttiva inteso come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, quale parte integrante del quadro dei loro diritti umani indispensabile per garantirne dignità e concreta capacità di prendere decisioni autonome e consapevoli sul loro corpo, la loro salute, la loro sessualità e di scegliere se procreare o meno. L'Associazione sostiene e assiste le donne e le minorenni nei processi, costituendosi e intervenendo in ogni forma ammessa dinanzi alle istituzioni nazionali e internazionali.

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione utilizza beni confiscati alla criminalità o alla stessa assegnati con la finalità di rigenerare utilità e valore sociale a sostegno della libertà e dei diritti delle donne e dei loro figli/e minorenni. Questa scelta ha un forte valore legale, culturale e sociale, perché l'Associazione intende restituire alla società una ricchezza che le è stata indebitamente sottratta e sopperire alla scarsità di luoghi di protezione per le donne.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposte convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore: in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quante altre, su domanda scritta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, dovrà essere dichiarato di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, i quali, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente. Ai volontari possono essere rimborsati soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora, per un periodo di due anni, non ottemperi al versamento della quota sociale annuale.

Esclusione: la persona perde la qualità di associata nel caso compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Decesso.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;

- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo –se previsto-

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata quinquennale e possono essere rinnovate.

Art. 9

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere le componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad egli sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del resoconto e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 7 sette giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, o messaggio di posta elettronica, o messaggio whatsapp da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità delle intervenute, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 12 membri scelti fra gli associati

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme alle persone che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segreteria e Tesoriera scegliendo anche questi ultimi tra i propri componenti. Se del caso, con esclusione del rappresentante legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea delle persone associate, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive e obiettivi generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretaria e Tesoriera;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (associazione temporanee di impresa), ATS (associazione temporanee di scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle associate;
- i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D Lgs. n. 1 17/2017;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associate o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15

Presidente

Il Presidente è la persona rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,

Il Presidente viene eletto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio,

ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.



Art. 16

Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

2. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

1. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18

Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19
Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del Decreto Legislativo n. 117/2017, da:
- . quote associative e contributi degli associati;
 - . erogazioni liberali di associati e terzi;
 - . donazioni e lasciti testamentari;
 - . entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - . contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti anche in convenzione;
 - . contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - . rendite patrimoniali;
 - . proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi;
 - . entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
 - . entrate da donazioni regolamentate ai sensi del D. Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle persone associate, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma I del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22
Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

